



REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Art. 6 della Legge Quadro n. 447/95

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 18/05/2023

Il Tecnico competente	L'Ufficio Tecnico	Il Sindaco

INDICE

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

ARTICOLO 3

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

ARTICOLO 5

PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI

ARTICOLO 6

PARTICOLARI SORGENTI E ATTIVITA' RUMOROSE

ARTICOLO 7

EVENTI DI CARATTERE TEMPORANEO

ARTICOLO 8

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

ARTICOLO 9

ACCERTAMENTI E SISTEMA SANZIONATORIO

ALLEGATI:

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IMPATTO ACUSTICO

ALLEGATO 2.1

COMUNICAZIONE PER EVENTI TEMPORANEI: MANIFESTAZIONI, SAGRE, ETC...

ALLEGATO 2.2

COMUNICAZIONE PER EVENTI TEMPORANEI: ESERCIZI PUBBLICI

ALLEGATO 2.3

COMUNICAZIONE PER EVENTI TEMPORANEI: CANTIERI

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E RISPETTO INDICI DPCM 05.12.1997

ALLEGATO 4

ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO E DISTURBO DA RUMORE

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Comma 1 - Riferimenti di norma

Il presente Regolamento attua le disposizioni nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico e disturbo da rumore ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/95 e della LR n. 21/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Comma 2 - Recepimento della normativa nazionale e regionale

Il presente Regolamento fa proprie le definizioni indicate nella Legge n. 447/95 e relativi decreti attuativi, nella LR n. 21/99 e nella Delibera DG ARPAV n. 03/08 pubblicata su BUR Veneto n. 92/08.

Comma 3 - Ambito di applicazione

Sono esclusi dalla presente disciplina i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicitica, causati ad esempio da strepiti di animali, radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e per gli aspetti relativi alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice Civile. Sono inoltre esclusi dalla presente disciplina tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. Si rileva che la normativa antinquinamento concerne esclusivamente il profilo pubblicitico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

Comma 4 - Valori limite

La Legge n. 447/95, il DPCM 14.11.1997 ed i successivi decreti attuativi stabiliscono i valori limite da applicare alla rumorosità prodotta dalle diverse categorie di sorgenti. I valori limite sono distinti nei limiti assoluti e differenziali, sui due periodi di riferimento diurno/notturno e sono definiti dal Piano di classificazione acustica comunale. Nel presente Regolamento, per brevità, con l'espressione "limiti fissati dalla normativa vigente" si intende l'insieme dei valori limite sopraindicati. Fanno eccezione le situazioni in deroga esplicitamente definite per le quali i temporanei valori limite saranno quelli stabiliti dal Regolamento stesso.

Comma 5 - Documentazione di impatto acustico

L'art. 8 della Legge n. 447/95 definisce la documentazione in materia di impatto acustico. La Delibera DG ARPAV n. 03/08 chiarisce gli ambiti di applicazione di tale documentazione in funzione delle sorgenti e degli specifici scenari acustici. Nel presente Regolamento, per brevità e ove non diversamente specificato, con l'espressione "documentazione di impatto acustico" si intende la documentazione definita all'art. 8 commi 2, 3 e 4 della Legge n. 447/95.

Comma 6 - Regole di attuazione

Per le sorgenti e le attività economiche non espressamente richiamate dal presente Regolamento si dovrà fare riferimento alla disciplina nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico e disturbo da rumore. In particolare si dovrà fare riferimento alla Legge n. 447/95 e al DPCM 14.11.1997, relativamente alla individuazione dei valori limite, e al DM 16.03.1998, relativamente alle tecniche di misura dell'inquinamento acustico. In materia sarà inoltre da adottare la normativa regionale costituita dalla LR n. 21/99 e dalla LR n. 11/01 che trovano attuazione negli allegati tecnici della Delibera DG ARPAV n. 03/08 pubblicata su BUR Veneto n. 92/08. Per le sorgenti e le attività espressamente regolamentate si dovranno osservare le disposizioni di legge integrate dai dispositivi definiti al presente documento.

Comma 7 - Revisioni

Il presente Regolamento è revisionato con nuove e diverse disposizioni disciplinari in base all'evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale o sulla base di contingenze locali emerse durante l'attuazione del regolamento stesso.

ARTICOLO 2 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico è definita dalle disposizioni dell'art. 8 della Legge n. 447/95.

Comma 1 - La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA)

La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) prevista dall'art. 8 commi 2 e 4 della Legge n.447/95 è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

Nei casi di opere soggette a titolo edilizio abilitativo, ai sensi del DPR 380/01, la DPIA deve essere prodotta:

- contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, o contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività;
- contestualmente alla presentazione della domanda SCIA, della domanda di agibilità di opere edilizie o di altro provvedimento comunale che abilita all'uso delle strutture edilizie.

Qualora per l'esercizio di attività rumorose non sia previsto o prescritto alcun titolo abilitativo e/o denuncia di inizio attività, il titolare dell'attività deve depositare al SUAP la documentazione relativa all'impatto acustico, almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dell'esercizio.

La DPIA dovrà stabilire se la realizzazione della nuova opera, intesa come nuova costruzione o ampliamento di una esistente, o l'esercizio della nuova attività avverranno nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Qualora ancora in fase progettuale la DPIA dimostrasse una potenziale non conformità ai limiti considerati, la documentazione dovrà comprendere l'individuazione degli interventi necessari a riportare i livelli di rumore entro i limiti fissati dalla normativa vigente.

Nel caso di progetti di nuovi edifici e strutture da adibirsi ad attività produttive, qualora al momento della presentazione della domanda di cui ai punti precedenti non siano ancora definite le attività che vi saranno svolte, sarà sufficiente accompagnare la documentazione di progetto con un allegato tecnico riportante le informazioni note che saranno integrate nella vera e propria DPIA una volta apprese le informazioni definitive dell'attività in progetto.

Comma 2 - La valutazione previsionale di clima acustico (VPCA)

La valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) prevista all'art. 8 comma 3 della Legge n. 447/95 è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

Attraverso la VPCA si dovrà stabilire se la rumorosità riscontrata nell'area indagata risulta idonea alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Qualora ancora in fase progettuale la VPCA dimostrasse una potenziale non conformità ai limiti considerati, la documentazione dovrà comprendere l'individuazione degli interventi necessari a riportare i livelli di rumore entro i limiti fissati dalla normativa vigente.

Comma 3 - Ambito di applicazione

La DPIA è prodotta al Comune preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, nonché alla realizzazione di modifiche, ampliamenti, ristrutturazioni di opere/attività esistenti, destinate agli utilizzi sotto elencati e/o preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività:

1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
2. strade tipo A, B, C, D, E ed F secondo il DL n. 285/92;
3. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
4. strutture adibite ad attività produttive;
5. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
6. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
7. pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi;
8. discoteche;
9. strutture adibite ad attività sportive o ricreative.

La VPCA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire e/o approvazione del progetto definitivo, in caso di opere pubbliche, relativo alle seguenti tipologie di opere:

1. scuole, asili nido e attività similari, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed extraurbani;
2. insediamenti residenziali "prossimi" alle opere indicate ai punti 1 - 9.
La "prossimità" va intesa come intervento ricadente:
 - a) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142 per le infrastrutture stradali;
 - b) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 per le infrastrutture ferroviarie;
 - c) nelle zone A, B e C definite dal D.M. 31/10/1997 per le infrastrutture aeroportuali;

- d) nel raggio di 200 m da insediamenti industriali ricadenti in classe V e nel raggio di 500 m da insediamenti industriali ricadenti in classe VI.

Per i nuovi insediamenti o i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti, quali scuole, asili nido e attività similari, ospedali, case di cura, case di riposo, essendo recettori particolarmente sensibili e come tali tutelati da valori limite di rumore più cautelativi, la valutazione previsionale di clima acustico dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di classe I, e limitatamente al tempo di riferimento diurno solo per i recettori quali scuole, asili nido e attività similari, fatto salvo quanto previsto dai decreti attuativi sulle infrastrutture di trasporto, relativamente ai limiti interni conseguibili mediante interventi diretti sui recettori.

Comma 3 bis – VPCA in forma semplificata

Sarà possibile produrre la documentazione previsionale di clima acustico in forma semplificata, ovvero con informazioni di carattere qualitativo e descrittivo, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) non siano presenti sorgenti di rumore sul territorio tali da alterare il clima acustico in modo rilevante;
- b) le aree o fabbricati in progetto siano posti esternamente alle fasce di rispetto acustiche delle infrastrutture di trasporto e/o a distanze da queste ultime tali da rendere trascurabile il contributo alla rumorosità ambientale determinato dalle infrastrutture di trasporto.

La documentazione in forma semplificata dovrà riportare:

- a) descrizione delle eventuali sorgenti di futura realizzazione e del territorio interessato, specialmente quello in corrispondenza dei recettori od aree maggiormente esposte del progetto;
- b) classificazione acustica dell'area dove è previsto l'intervento edilizio e delle aree limitrofe;
- c) considerazioni, anche qualitative, che giustifichino la reale trascurabilità dei livelli di rumorosità ambientale che caratterizzano il territorio e i recettori indagati.

La documentazione semplificata non può essere adottata nel caso in cui il progetto sia riferito a recettori appartenenti alle definizioni di classe acustica I del D.P.C.M. 14/11/1997 soggetti a specifica tutela (siti sensibili quali ad esempio: scuole, ospedali, case di cura, case di riposo o zone a specifica tutela ambientale, etc...) ancorché inseriti nelle fasce di rispetto acustiche di infrastrutture di trasporto.

Qualora in fase di iter di approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo la documentazione previsionale di clima acustico sia stata giudicata favorevolmente, non sarà necessario presentare alcun documento di clima neppure in forma semplificata per l'attuazione delle previsioni urbanistiche.

Comma 4 - Linee guida regionali

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera l) della Legge n. 447/95, le Regioni sviluppano i criteri da seguire per la redazione della documentazione in materia di impatto acustico prevista all'art. 8 della medesima Legge. In base alle disposizioni attuative della LR n. 21/99 e della successiva LR n. 11/11, ARPAV è incaricata di predisporre i sopraindicati criteri.

Con Delibera del DG ARPAV n. 03/08, pubblicata sul BUR Veneto n. 92/08, sono pubblicate le linee guida regionali riportanti i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico.

Comma 5 - Il Tecnico Competente in Acustica

La documentazione di impatto acustico è elaborata da un Tecnico Competente in Acustica regolarmente qualificato ai sensi della Legge n. 447/95, del DL n. 42/17 e dalla Delibera DG ARPAV n. 59/18.

ARTICOLO 3

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Il presente Regolamento recepisce i principi di semplificazione amministrativa in materia di impatto acustico ai sensi del DPR n. 227/11: tali principi si applicano alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del DM 18.04.2005.

Comma 1 - Attività a bassa rumorosità

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n. 227/11 le attività "a bassa rumorosità" riportate nell'allegato B del decreto medesimo sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge n. 447/95.

Fanno eccezione le attività riguardanti l'esercizio di: ristoranti, pizzerie, trattorie, bar e mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale gioco, palestre e stabilimenti balneari, che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, per le quali risulta obbligatorio predisporre la documentazione di impatto acustico.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà qualora siano rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente.

Comma 2 - Altre attività

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR n. 227/95, per le attività diverse da quelle riportate al comma 1 precedente, che rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente, la documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge n. 447/95 può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 comma 5 della Legge n. 447/95.

Comma 3 - Mitigazioni acustiche

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR n. 227/11, in tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, sarà necessario presentare la documentazione prevista all'art. 4 comma 3 del DPR n. 227/11 con la descrizione degli interventi necessari a ricondurre la rumorosità entro i limiti considerati.

Ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/95, la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività che si prevede possano produrre il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (*Allegato 1*)

L'art. 4 del DPR n. 227/11 integra le disposizioni previste all'art. 8 della Legge n. 447/95 e definisce i criteri da utilizzare per la semplificazione amministrativa in materia di inquinamento acustico.

In particolare, all'art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/11 sono individuate i) le condizioni che consentono di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e ii) le condizioni tali per cui la documentazione di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

In tal senso, fatta salva l'esclusione esplicita dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico per alcune tipologie di attività che operano in specifiche condizioni di esercizio (art. 4 comma 1 del DPR n. 227/11), emerge che il ricorso alle autocertificazioni ovvero alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rientrano tra le possibili procedure di semplificazione solo qualora sia verificata la piena conformità ai limiti fissati dalla normativa vigente. Limiti che, secondo norma, possono essere verificati solo dal Tecnico Competente in Acustica.

Ciò detto per puntualizzare l'opportunità di fare ricorso alla professionalità del Tecnico competente in acustica anche nell'ottica di applicare i criteri di semplificazione in materia di inquinamento acustico previsti dall'art. 4 del DPR n. 227/11.

Comma 1

Ancorché ricorressero le condizioni di applicabilità dei criteri semplificativi, il progettista potrà comunque scegliere - per una più esplicita rappresentazione degli scenari acustici - di allegare alla documentazione di progetto anche la documentazione di impatto acustico prevista all'art. 8 della Legge n. 447/95. Tale documentazione sarà elaborata da un Tecnico Competente in Acustica secondo le linee guida regionali di cui alla Delibera ARPAV n. 03/08.

Comma 2

I sottoscrittori delle dichiarazioni si rendono responsabili delle informazioni rese. In caso di dichiarazioni mendaci o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi del DPR n. 445/00, le sanzioni previste dall'art. 483 del Codice Penale e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate alla istanza.

Comma 3

Se sono adottati i criteri per la semplificazione amministrativa si indicherà la fattispecie a cui appartiene l'intervento in progetto:

lettera a)

l'intervento rientra tra quelli "a bassa rumorosità" indicati all'art. 4 comma 1 del DPR n. 227/11, esclusi dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico;

lettera b)

l'intervento rientra tra le "eccezioni" indicate all'art. 4 comma 1 del DPR n. 227/11, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma che rispettano i limiti fissati dalla normativa vigente;

lettera c)

l'intervento rientra tra quelli indicati all'art. 4 comma 2 del DPR n. 227/11 che rispettano i limiti fissati dalla normativa vigente.

Comma 4

Per gli interventi di cui alla lettera b) e c) vi è il presupposto della piena conformità ai limiti fissati dalla normativa vigente. Tale conformità è verificata dal Tecnico Competente in Acustica.

Ciò detto, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/11, al Comune potrà essere resa ovvero prodotta solamente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 comma 5 della Legge n. 447/95.

Comma 5

Per le aree interessate dalla realizzazione degli insediamenti indicati all'art. 8 comma 3 della Legge n. 447/95 è necessario predisporre la valutazione previsionale di clima acustico. Tale valutazione sarà elaborata da un Tecnico competente in acustica secondo le linee guida regionali di cui alla Delibera ARPAV n. 03/08.

Comma 6

Se l'intervento comportasse il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, sarà obbligatorio presentare la documentazione di impatto acustico con la descrizione degli interventi necessari a ricondurre la rumorosità entro i limiti considerati così come previsto dall'art. 4 comma 3 del DPR n. 227/11.

Comma 7

Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di documentazione amministrativa previste all'art. 8 comma 5 della Legge n. 447/95.

ARTICOLO 5

PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHES, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI

Questo articolo si applica a tutte le strutture fisse quali pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi e altri luoghi di ritrovo aperti o chiusi, alle strutture destinate allo sport, al tempo libero, allo spettacolo, discoteche, esercizi commerciali, sale giochi o assimilabili, con esclusione di quelle definite come attività temporanee dal successivo art. 7.

Comma 1

Le attività "a bassa rumorosità" che rientrano tra quelle previste all'allegato B del DPR n. 227/11 e che:

- a. non fanno uso di impianti di diffusione sonora e che non svolgono alcuna manifestazione o evento con diffusione di musica o utilizzino strumenti musicali ovvero fanno uso di diffusione sonora di sottofondo non percepibile nei locali adiacenti o all'esterno dell'attività;
- b. non utilizzano impianti di trattamento o climatizzazione dell'aria ovvero gli stessi siano collocati sulla copertura o ricoveri appositamente isolati e lontani dalle finestre delle abitazioni più esposte;
- c. non utilizzano impianti di cucina quali ad esempio ventilatori, cappe e torrioni di estrazione;
- d. non superano la capienza massima di 15 avventori complessivi considerando sia il locale interno sia l'eventuale plateatico esterno.

sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8 della Legge n. 447/95.

Precisazione in merito alla riproduzione/diffusione di musica di sottofondo all'interno delle strutture fisse di cui all'art. 5.

Dette attività musicali dovranno essere meramente accessorie rispetto all'attività principale dell'esercizio in cui vengono espletate o alle finalità associative del circolo, non dovranno essere pubblicizzate e non dovranno intervenire modifiche o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli strumenti musicali carattere di attrazione prevalente rispetto all'attività abituale e comunque, le stesse devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. il suono degli strumenti, anche acustici, e/o apparecchi sonori deve sempre essere mantenuto a livelli assimilabili alla musica di sottofondo, ovvero alla rumorosità ordinaria dell'attività stessa;
- b. è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere, all'esterno degli esercizi, dei circoli ed altri luoghi di ritrovo assimilabili, salvo espressa autorizzazione;
- c. senza la partecipazione attiva degli avventori (es: ballo e karaoke).

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68 e 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 - T.U.L.P.S., nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, all'interno delle strutture fisse di cui al presente articolo le esibizioni di musicisti e/o artisti che utilizzano strumenti elettro-amplificati e non effettuano riproduzione/diffusione di musica di sottofondo con le caratteristiche di cui sopra non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti d'assenso fino alle ore 24.00.

Comma 2

Le attività che non rientrano tra quelle indicate al comma 1 precedente sono tenute, in via cautelativa, ad elaborare e ha trasmettere al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, la documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/95.

Comma 3

Gli avventori all'interno del locale e nel plateatico formalmente autorizzato possono essere fonte di potenziale disturbo e quindi dovranno essere considerati nelle elaborazioni della documentazione di impatto acustico.

Comma 4

Il gestore adotta gli accorgimenti necessari a garantire il rispetto della civile convivenza e ad impedire che l'esercizio dell'attività possa costituire fonte di inquinamento acustico. A tal fine è obbligatoria l'adozione di un sistema di limitazione sonora tarato e controllato di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica. Le caratteristiche dell'impianto di amplificazione, dei limitatori, del sistema di limitazione e la relativa taratura, oltre alle caratteristiche di inamovibilità del limitatore stesso, dovranno essere riportati nella valutazione di impatto acustico. Ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile od in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; dovranno essere adottati sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione.

Comma 5

Qualora dovessero pervenire lamentele o segnalazioni di disturbo, il Comune ne darà comunicazione al gestore dell'attività. Entro 21 gg dal ricevimento di tale comunicazione il gestore dell'attività dovrà trasmettere al Comune la documentazione di impatto acustico elaborata da un Tecnico Competente in Acustica secondo le linee guida regionale pubblicate con Delibera DG ARPAV n. 03/08.

Nel caso venisse riscontrata la non conformità ai limiti fissati dalla normativa vigente, il gestore dell'attività predisporrà un piano degli interventi che si dovrà completare entro 60 giorni dalla prima comunicazione inoltrata dal Comune. Entro tale data il gestore darà riscontro al Comune dell'avvenuto rientro dei livelli di rumore entro i limiti definiti dalla normativa vigente.

Comma 6

E' fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 9 della Legge n. 447/95, di fare ricorso ad ordinanze speciali per il contenimento del rumore.

ARTICOLO 6

PARTICOLARI SORGENTI E ATTIVITA' RUMOROSE

Comma 1 - Attività di giardinaggio

L'uso di macchine per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei giorni feriali escluso il sabato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30, nei giorni festivi e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

Comma 2 - Fuochi d'artificio in eventi privati

Per l'utilizzo di razzi, petardi e fuochi d'artificio in occasione di particolari ricorrenze le emissioni sonore non potranno protrarsi oltre le ore 24.00 nel rispetto della quiete pubblica. Dovranno in ogni caso essere ottenuti eventuali permessi e/o autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente.

Comma 3 - Altoparlanti su veicoli

L'uso degli altoparlanti su veicoli è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.30.

Comma 4 - Dissuasori sonori

Per i dispositivi di allarme con emissioni sonore installati su edifici o autoveicoli percepibili in ambiente esterno si raccomanda una idonea taratura del sistema di allarme. Il segnale sonoro deve cessare entro 3 min se continuo ed entro 15 min dall'inizio se il segnale è intermittente. Congiuntamente al segnale sonoro deve entrare in funzione un segnale luminoso lampeggiante chiaramente visibile dall'esterno della abitazione. L'utilizzo non consono dei dispositivi di allarme nel caso in cui si dovessero attivare con sistematicità impropria, dovrà comunque garantire i diritti di proprietà e di legittimo usufrutto del vicinato.

Comma 5 - Attività agricole

Le attività agricole svolte con macchinari che rispettano le norme tecniche di omologazione non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono tenute a presentare comunicazione dei periodi di svolgimento delle attività. Per rientrare nella fattispecie di cui alla presente deroga occorre che siano compresi i requisiti della temporalità, di stagionalità e di impiego di macchinari mobili.

Comma 6 – Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) e, nel dettaglio, il funzionamento delle stesse nell'ambito delle zone residenziali, è consentito, previo ottenimento del nulla osta di cui al comma 6 dell'art. 8 della Legge 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.,

Le attività di autolavaggio dovranno rispettare i seguenti orari:

- a) nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 24.00;
- b) nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 24.00.

Eventuali deroghe agli orari sopra definiti potranno essere concesse solo previa presentazione di apposita istanza motivata alla Direzione Ambiente che valuterà le motivazioni del singolo caso.

Comma 7 – Attività con funzionamento notturno

Le attività (nuove o esistenti se soggette a trasferimenti o ampliamento) non comprese nel titolo III del presente regolamento e non ricadenti nelle categorie di cui all'allegato B del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 con funzionamento anche nel periodo notturno, dalle ore 22.00 alle ore 07.00, sono consentite:

- a) in zone industriali;
- b) qualora ammesse esplicitamente dagli strumenti urbanistici;
- c) presso locali che confinino con unità abitative, solo previo rilascio del nulla osta del Servizio Ecologia Ambiente a seguito di presentazione di idonea documentazione previsionale di impatto acustico, ad esclusione del caso in cui l'unità abitativa sia ad uso esclusivo del titolare o di dipendenti dell'attività medesima.

ARTICOLO 7

EVENTI DI CARATTERE TEMPORANEO (Allegati 2.1, 2.2 e 2.3)

Il presente articolo si applica a tutti gli eventi temporanei che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore e che si esauriscono in periodi di tempo limitati.

Comma 1 - Manifestazioni, feste, sagre, concerti ed assimilabili

Si tratta delle manifestazioni organizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, i festival, le sagre, le manifestazioni di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive ecc... patrocinate o promosse dal Comune.

Le manifestazioni di cui al presente comma sono soggette ad autocertificazione da parte del soggetto organizzatore, da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo, purché rispettino le prescrizioni di seguito riportate:

- a. le attività musicali dovranno terminare entro le ore 24.00;
- b. il livello di rumore LAeq (30 min), valutato durante il momento di massima emissione musicale e presso l'area occupata dal pubblico, dovrà risultare inferiore a 95 dBA, per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo;
- c. il livello di rumore (limite di emissione) LAeq (3060 min), valutato dalle ore 23.00 alle ore 24.00 con la metodologia di cui al DPCM 16.03.1998, in ambiente esterno e presso l'abitato maggiormente esposto, dovrà risultare inferiore a 75 dBA.
- d. Non si applicano i limiti differenziali

~~Per gli abitati situati in classe acustica V, il livello di rumore di cui alla lettera c) precedente dovrà risultare inferiore a 70 dBA.~~

Le manifestazioni aventi anche una sola caratteristica diversa da quelle indicate alle lettere a. b. c. d. e. sono in ogni caso soggette ad autorizzazione acustica. L'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di programmazione della manifestazione: all'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, dovrà essere allegata la documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.) redatta da un Tecnico Competente in Acustica.

Qualora al Comune dovessero pervenire lamentele o segnalazioni di disturbo ovvero se il Comune, per precauzione, lo ritenesse comunque opportuno, sarà richiesto al soggetto organizzatore dell'evento di produrre adeguate verifiche fonometriche che dovranno essere realizzate da un Tecnico Competente in Acustica. I risultati delle verifiche dovranno essere consegnati all'Amministrazione

Comunale entro le 48 ore successive alla suddetta richiesta. In base ai risultati delle verifiche strumentali il Comune potrà revocare l'autorizzazione in deroga o prescrivere nuove e diverse condizioni per l'espletamento degli eventi di carattere temporaneo.

Potranno oltremodo essere rilasciate ulteriori deroghe ai limiti e agli orari solo se richieste e motivate dal soggetto organizzatore e solo se non fossero pervenute segnalazioni o inconciliabili lamentele da parte del vicinato.

Sono ammessi festeggiamenti con musica senza alcuna autorizzazione in materia di impatto acustico nelle aree pubbliche indicate nel Piano di Classificazione Acustica comunale, ma nel rispetto dei limiti di cui al presente comma 1, in occasione delle seguenti ricorrenze: notte di Capodanno fino alle ore 02.00; ultimo giorno di carnevale e 31 ottobre (vigilia della Festa di Tutti i Santi), fino alle ore 1:00; eventuali altri eventi se preventivamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

Comma 2 - Eventi occasionali presso pubblici esercizi

Gli eventi musicali, di piano bar, di dj contest, di musica dal vivo o di karaoke e assimilabili che vengono proposti dal pubblico esercizio a supporto occasionale dell'attività principale, potranno essere autorizzati in deroga ai limiti di cui al DPCM 14.11.1997.

Per il pubblico esercizio il carattere di occasionalità dell'evento è stabilito dalle seguenti condizioni:

- l'evento non si deve protrarre per più di 3 gg consecutivi;
- gli eventi occasionali potranno riguardare un numero massimo di giorni, valutati sull'anno solare, pari a 15.

Gli eventi indicati al presente comma sono implicitamente autorizzati in deroga ai limiti fissati dalla normativa vigente con le prescrizioni di seguito riportate:

- a. è obbligatorio trasmettere almeno 15 giorni prima del primo evento la comunicazione riportante il calendario completo degli eventi occasionali (massimo n. 15 eventi in un anno) in programma;
- b. le attività musicali acusticamente significative dovranno terminare entro le ore 24.00;
- c. il livello di rumore LAeq (30 min), valutato durante il momento di massima emissione musicale e presso l'area occupata dal pubblico, dovrà risultare inferiore a 95 dBA, per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo;
- d. il livello di rumore (limite di emissione) LAeq (3060 min) valutato dalle ore 23.00 alle ore 24.00 con la metodologia di cui al DPCM 16.03.1998, in ambiente esterno e presso l'abitato maggiormente esposto dovrà risultare inferiore a 75 dBA;
- e. Non si applicano i limiti differenziali

~~Per gli abitati situati in classe acustica V, il livello di rumore di cui al punto d. precedente dovrà risultare inferiore a 70 dBA.~~

Non sono ammesse deroghe dopo le ore 24.00.

Il titolare, gestore od organizzatore deve presentare, entro 15 giorni dall'inizio dell'attività musicale, apposita autocertificazione con la quale dichiara il rispetto delle condizioni di cui sopra ed elenca tutte le date nelle quali in programma la realizzazione degli eventi.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di impartire eventuali e specifiche prescrizioni sui limiti ed orari ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. h) della legge 447/1995, o in alternativa il divieto all'esecuzione dell'attività musicale, in ragione di una condizione di disturbo accertata dagli organi di controllo presso i recettori sensibili limitrofi all'attività, che determini un pregiudizio delle legittime funzioni dell'ambiente abitativo, fatto salvo comunque la fattispecie di cui all'art. 659 del Codice Penale.

Qualora dovessero pervenire lamentele o segnalazioni di disturbo, il Comune ne darà comunicazione al gestore dell'attività. Entro 21 gg dal ricevimento di tale comunicazione e comunque entro il successivo evento occasionale, il gestore del pubblico esercizio dovrà trasmettere al Comune la documentazione di impatto acustico elaborata da un Tecnico Competente in Acustica secondo le linee guida regionale pubblicate con Delibera DG ARPAV n. 03/08.

In base ai risultati riportati nella predetta documentazione ovvero sulla base di considerazioni di cautela indipendenti dai suddetti risultati fonometrici, il Comune potrà revocare l'autorizzazione in deroga o prescrivere nuove e diverse condizioni per l'espletamento degli eventi di carattere temporaneo.

E' fatto salvo l'obbligo di rispettare i limiti fissati dalla normativa vigente nelle condizioni di attività ordinaria condotta dal pubblico esercizio e fuori dai periodi di deroga.

Potranno oltremodo essere rilasciate ulteriori deroghe ai limiti e agli orari solo se richieste e motivate dal gestore della attività e solo se non fossero pervenute segnalazioni o inconciliabili lamentele da parte del vicinato.

Comma 2bis - Attività estive ludico ricreative per ragazzi e feste occasionali

Per lo svolgimento di attività estive ludico ricreative per ragazzi (grest parrocchiali e centri estivi ricreativi o similari) o feste occasionali (compleanni, feste di laurea, matrimoni, ecc) è consentito l'uso di impianti elettro-amplificati di potenza inferiore a 300 W, nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00. Oltre tale orario valgono i limiti acustici di zona.

Le attività con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate sono soggette ad autorizzazione acustica in deroga.

Comma 3 - Cantieri edili, stradali, ferroviari o assimilabili

Il presente comma si applica alle attività e alle sorgenti di cantiere che possono provocare disturbo e inquinamento acustico all'abitato e ai luoghi comunemente frequentati in prossimità delle aree di cantiere.

Si distinguono i cantieri:

- a. edili o assimilabili di iniziativa privata;
- b. di iniziativa pubblica o di pubblica utilità di tipo edile, stradale, ferroviario o assimilabili.

Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per contenere le emissioni delle attività e delle sorgenti del cantiere e l'impatto acustico generato dal cantiere e dal traffico indotto dal cantiere.

I macchinari e gli impianti dovranno essere provvisti di certificazione di conformità alle vigenti normative e gli avvisatori acustici, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistica e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri tipi di segnalatori luminosi.

I cantieri sono implicitamente autorizzati in deroga ai limiti definiti dalla normativa vigente con le prescrizioni di seguito riportate:

- a. il livello di rumore LAeq (16 h) riferito al periodo diurno valutato in ambiente esterno presso l'abitato maggiormente esposto dovrà risultare inferiore a 65 dBA;
- b. per gli ospedali, le case di cura, le case di riposo e le scuole di ogni ordine e grado, il livello di rumore LAeq (16 h) riferito al periodo diurno valutato in ambiente esterno dovrà risultare inferiore a 60 dBA;
- c. per i cantieri edili, nei locali strutturalmente confinanti ai locali del cantiere, il livello di rumore LAeq (16 h) riferito al periodo diurno valutato in ambiente interno a finestre aperte e chiuse dovrà risultare sempre inferiore a 50 dBA;
- d. il livello di rumore LAeq (30 min) riferito a 30 min valutato in ambiente esterno presso l'abitato maggiormente esposto dovrà risultare sempre inferiore a 75 dBA.
- e. Non si applicano i limiti differenziali né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Le lavorazioni sono eseguibili nei seguenti intervalli di tempo:

- a. nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00;
- b. il sabato dalle ore 07.00 alle ore 13.00;
- c. le lavorazioni rumorose (emissioni superiori ad 80 dB(A) devono essere sospese in ogni caso dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

Per gli abitati situati in classe acustica V, il livello di rumore di cui alla lettera c) precedente dovrà risultare inferiore a 70 dBA.

Non sono ammesse deroghe al di fuori delle giornate e degli orari sopra indicati e sull'intero periodo notturno.

Il direttore lavori ovvero il responsabile del cantiere dovrà indicare un *Referente per il rumore* verso cui, per ogni evenienza, ci si potrà rivolgere per ottenere informazioni e chiarimenti attinenti all'inquinamento acustico e il disturbo da rumore. Il nome e il numero di telefono mobile del *Referente per il rumore* dovranno essere chiaramente visibili nella cartellonistica di cantiere visibile al pubblico.

Qualora al Comune dovessero pervenire lamentele o segnalazioni di disturbo ovvero se il Comune, per precauzione, lo ritenesse comunque opportuno, sarà richiesto al *Referente per il rumore* di produrre adeguate verifiche fonometriche che dovranno essere realizzate da un Tecnico Competente in Acustica.

Se i risultati delle verifiche fonometriche evidenziassero elementi di criticità acustica, la direzione lavori dovrà mettere in pratica, senza ritardo, i necessari interventi a compensazione degli impatti prodotti.

Il Comune, valutate le condizioni ambientali, potrà oltremodo rilasciare ulteriori deroghe ai limiti e agli orari solo se richieste e motivate.

Grandi opere infrastrutturali

I cantieri relativi alla realizzazione o alla modifica delle grandi opere infrastrutturali, come ad esempio le strade di grande comunicazione, le linee ferroviarie e le linee ferroviarie ad alta velocità o alta capacità e relative opere compensative, sono soggetti agli iter istruttori nazionale e regionale. Nell'ambito degli stessi è prevista la realizzazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) comprendente anche la componente del rumore e delle vibrazioni. Tale Piano sarà messo in pratica con una serie di accertamenti strumentali realizzati prima dell'inizio dei lavori, durante i lavori di costruzione e durante la fase di esercizio della nuova opera.

Nel caso in cui dovessero pervenire segnalazioni di disturbo o di inquinamento acustico a causa delle attività e sorgenti di cantiere compreso il traffico indotto, il Comune si renderà parte attiva chiedendo, se necessario, modifiche o adeguamenti dei monitoraggi con l'obiettivo di indagare le condizioni di impatto sui ricettori e i luoghi maggiormente sensibili e maggiormente impattati.

ARTICOLO 8

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI (*Allegato 3*)

I requisiti acustici passivi degli edifici nonché i livelli di rumorosità che possono essere immessi dagli impianti a funzionamento continuo o discontinuo sono stabiliti, per le diverse categorie di edificio, dal DPCM 05.12.1997 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Comma 1

Contestualmente alla presentazione del progetto edilizio relativo alle destinazioni d'uso riportate nel DPCM 05.12.1997 deve essere elaborata una relazione acustica a cura del progettista ovvero di un tecnico abilitato competente in materia incaricato da progettista, che confermi l'efficacia dei materiali e delle soluzioni previste dal progetto, al fine del rispetto dei requisiti di protezione acustica previsti dal sopra citato decreto.

Comma 2

A fine lavori ovvero nell'ambito della richiesta del certificato di agibilità dovrà essere dichiarata la regolarità della esecuzione delle opere inerenti alle caratteristiche di isolamento acustico anche attraverso verifiche in opera realizzate dal tecnico competente in acustica, che confermino il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e della rumorosità degli impianti secondo quanto previsto dal DPCM 05.12.1997 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Comma 3

L'obbligo di elaborare la relazione acustica sussiste anche per le ristrutturazioni che interessino le parti dell'edificio soggette, secondo normativa vigente, al rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al predetto decreto o in ogni caso quando l'intervento interessa o condiziona anche uno gli elementi acustici sottoposti alle verifiche di cui al DPCM 05.12.1997. Tale obbligo risulta in vigore anche per gli ampliamenti volumetrici che determinino l'inserimento di nuovi locali non accessori con destinazione d'uso indicate nel DPCM 05.12.1997 limitatamente alla porzione di edificio oggetto di intervento. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal decreto sopra citato devono soddisfare anche i requisiti sul riverbero previsti nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22.5.1967 e ss.mm.ii.

Comma 4

La regolarità della esecuzione dei lavori inerenti all'acustica passiva dell'edificio potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal direttore lavori.

ARTICOLO 9

ACCERTAMENTI E SISTEMA SANZIONATORIO

Comma 1

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21 e s.m.i., per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di A.R.P.A.V. secondo le procedure definite. Nell'ambito delle disposizioni di legge, la rumorosità proveniente dai privati e non dalle attività economiche esulano dalle competenze dell'ARPAV.

Comma 2

Il controllo del rispetto degli orari o delle prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate al presente Regolamento o dai provvedimenti conseguenti è esercitato dai tecnici o funzionari del Comune oppure dal Corpo di Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia. Qualora vengano segnalate situazioni di potenziale inquinamento acustico, il soggetto a cui è attribuibile la sorgente sonora oggetto di segnalazione è obbligato, su richiesta dell'organo accertatore, ad esibire la documentazione che attesti la conformità dell'impatto acustico e che attesti il rispetto dei limiti assoluti di zona, nonché dei limiti differenziali di immissione, ove applicabili, secondo le linee guida predisposte da A.R.P.A.V. ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il rispetto di tali limiti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

Comma 3

Qualora, valutata la criticità acustica, il Comune ritenesse di intervenire con tempestività, l'incarico dell'accertamento fonometrico e/o delle necessarie istruttorie tecniche, potrà essere conferito ad un Tecnico Competente in Acustica di fiducia che, nella relativa mansione, sarà coadiuvato dal funzionario tecnico del Comune oppure da un agente della Polizia Municipale.

Nel caso fosse riscontrata la non conformità ai limiti o alle condizioni previste dalla normativa vigente, il costo sostenuto dall'Amministrazione sarà in tutto o in parte posto a carico del soggetto a cui è riconducibile la sorgente oggetto della segnalazione. In caso contrario il costo sarà in tutto o in parte posto a carico del soggetto che ha inoltrato la segnalazione.

Comma 4

In caso di inottemperanza alla normativa vigente ovvero alla regolamentazione comunale verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge n. 447/95 e dall'art. 8 della LR n. 21/99, integrate dall'art. 13 del DLgs n. 42/17. Il mancato rispetto dei limiti di rumorosità o delle eventuali prescrizioni rilasciate dal Comune potrà comportare l'interruzione dell'esercizio dell'attività fino all'avvenuto adeguamento ai limiti di rumorosità prevista.

Il Sindaco può disporre con propria ordinanza, in casi di emergenza, di circostanze straordinarie o per motivi di sicurezza urbana, limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose riconducibili ad esercizi commerciali, pubblici esercizi o assimilabili.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del CP e quanto previsto dall'art. 650 del CP per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI

SOMMACAMPAGNA

Art. 6 della Legge Quadro n. 447/95

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

ALLEGATI

Rev. 3.0 del mese di maggio 2023

Allegato 1 - Articolo 4 del Regolamento

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 4 della Legge n. 447/95 e dell'art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/11.

Comune di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 Sommacampagna (VR)
PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Il sottoscritto: -----

codice fiscale: -----

num. telefonico: -----

indirizzo email: -----

indirizzo pec: -----

in qualità di:

- titolare
- rappresentante legale
- progettista
- tecnico competente in acustica incaricato

dell'attività nominata: -----

partita iva/codice fiscale: -----

con sede in via/località: -----

identificativo pratica: _____ in data _____

COMUNICA

che la presente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ai sensi dell'art. 8 comma 5 della Legge n. 447/95 e dell'art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/11, con riferimento alla pratica della attività sopra nominata (SUAP, SCIA, ISTANZA, etc...).

CONSAPEVOLE

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci e disposto a sanare eventuali irregolarità o omissioni ai sensi della normativa vigente.

DICHIARA

- di aver esaminato l'art. 8 commi 2 e 4 della Legge n. 447/95 integrato dal DPR n. 227/11 capo I art. 1 e capo III art. 4 commi 1, 2 e 3;
- di aver esaminato gli allegati della Delibera DG ARPAV n. 03/08 in materia di impatto acustico e clima acustico;
- di aver esaminato il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale;
- di aver esaminato il Piano di classificazione acustica comunale.

DICHIARA INOLTRE

- che l'attività rientra tra quelle definite "a bassa rumorosità" riportate nell'allegato B del DPR n. 227/11 e per le quali l'art. 4 comma 1 dello stesso non prevede l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico prevista all'art. 8 commi 2 e 4 della Legge n. 447/95;

oppure

- che l'attività rientra tra le "eccezioni" indicate all'art. 4 comma 1 del DPR n. 227/11 che prevede l'obbligo di predisporre la documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 4 della Legge n. 447/95 e che:

- è stata elaborata e presentata assieme al progetto anche la documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 4 della Legge n. 447/95;

oppure

- è stata elaborata la documentazione di impatto acustico da cui emerge il pieno rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente e quindi è stato scelto di fare ricorso alla presente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

oppure

- che l'attività rientra tra quelle indicate all'art. 4 comma 2 del DPR n. 227/11 e che:

- è stata elaborata e presentata assieme al progetto anche la documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 4 della Legge n. 447/95;

oppure

- è stata elaborata la documentazione di impatto acustico da cui emerge il pieno rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente e quindi è stato scelto di fare ricorso alla presente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

e quindi

DICHIARA INFINE

(solo nel caso ricorressero le condizioni per la semplificazione amministrativa sopra dichiarate)

- che la rumorosità prodotta dalla attività sopra nominata non produrrà il superamento dei limiti definiti dalla normativa vigente;
 - che verranno adottati in ogni caso tutti gli interventi necessari a minimizzare un eventuale disturbo al vicinato.
-

luogo: _____ data: _____

firma del tecnico competente in acustica: _____

firma del progettista/altro: _____

NOTA BENE

La presente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere resa al Comune, **quale unico documento**, solamente nel caso di piena conformità ai limiti definiti dalla normativa vigente e nel caso di "attività a bassa rumorosità" così come previsto all'art. 4 comma 1 del DPR n. 227/11 in quanto, in tutti gli altri casi, non è applicabile la semplificazione amministrativa. **Considerata la responsabilità** in capo al soggetto firmatario **si raccomanda l'attenta lettura del Regolamento comunale** di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

Alla presente dichiarazione deve essere **allegata copia di un documento di identità** in corso di validità del soggetto che ha posto la firma autografa.

Si informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione sono prescritti dalle disposizioni vigenti al fine del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per i relativi adempimenti amministrativi.

Allegato 2.1 - Articolo 7 comma 1 del Regolamento

Eventi di carattere temporaneo: manifestazioni, feste, fiere, sagre, concerti ed assimilabili

Comune di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 Sommacampagna (VR)
PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Il sottoscritto: _____

codice fiscale: _____

num. telefonico: _____

indirizzo email: _____

indirizzo pec: _____

responsabile per la organizzazione **dell'evento nominato:**

COMUNICA CHE

dalle ore _____ del giorno/mese/anno ___/___/___

alle ore _____ del giorno/mese/anno ___/___/___

per un complessivo di ___ giorni

presso (via, piazza) _____

nella frazione _____

nella località _____

nel quartiere _____

del Comune di Sommacampagna,

si svolgerà l'evento di carattere temporaneo consistente in:

manifestazione

festa

fiera

sagra

concerto

altro

DICHIARA

- di aver visionato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale;
- di aver esaminato il Piano di classificazione acustica comunale; ¶ che **saranno rispettate le prescrizioni** di limiti ed orari indicate all'art. 7 comma 1 del Regolamento;
- di essere disponibile, qualora pervenissero lamenti o segnalazioni di disturbo ovvero su indicazione di opportunità da parte del Comune, a realizzare **senza ritardo** adeguate **verifiche fonometriche** secondo le indicazioni riportate all'art. 7 comma 1 del sopracitato Regolamento e di essere disponibile ad intervenire per sanare eventuali irregolarità anche con interventi diretti a mitigare gli impatti rilevati.

luogo: _____ data: _____

firma: _____

Allegato 2.2 - Articolo 7 comma 2 del Regolamento
Eventi di carattere temporaneo: pubblici esercizi

Comune di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 Sommacampagna (VR)
PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Il sottoscritto: _____

codice fiscale: _____

num. telefonico: _____

indirizzo email: _____

indirizzo pec: _____

in qualità di:

- titolare
- proprietario
- gestore

del **pubblico esercizio** nominato: _____

con sede in via: _____

identificativo pratica: _____ in data _____

COMUNICA

che la presente richiesta è formulata ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e riguarda il pubblico esercizio regolarmente licenziato secondo la pratica sopra indicata.

DICHIARA

- di aver visionato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale;
 - di aver esaminato il Piano di classificazione acustica comunale.
 - di essere consapevole che l'autorizzazione in deroga potrà essere revocata nel caso pervenissero lamenti o segnalazioni di disturbo da parte del vicinato.
-

CHIEDE

di poter svolgere, presso i locali e il plateatico formalmente autorizzato del pubblico esercizio, **attività in deroga** ai limiti fissati dalla normativa vigente per le giornate di seguito indicate.

DICHIARA INOLTRE

- che **saranno rispettate le prescrizioni** di limiti ed orari indicate all'art. 7 comma 2 del Regolamento;
- di essere disponibile, qualora pervenissero lamentele o segnalazioni di disturbo ovvero su indicazione di opportunità da parte del Comune, a realizzare la **documentazione di impatto acustico** prevista all'art. 7 comma 2 del sopracitato Regolamento e di essere disponibile ad intervenire senza ritardo per sanare eventuali irregolarità anche con interventi diretti a mitigare gli impatti rilevati;
- che verranno adottati in ogni caso tutti gli interventi necessari a minimizzare un eventuale disturbo al vicinato.

luogo: _____ data: _____

firma: _____

Calendario di giornate in cui è richiesta deroga:

ELENCO DATE:

-
-
-
-

firma titolare _____

presa visione _____

Allegato 2.3 - Articolo 7 comma 3 del Regolamento

Eventi di carattere temporaneo: cantieri edili, stradali, ferroviari e assimilabili

Comune di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 Sommacampagna (VR)
PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Il sottoscritto: _____

codice fiscale: _____

num. telefonico: _____

indirizzo email: _____

indirizzo pec: _____

incaricato **della direzione lavori del cantiere** di seguito nominato:

identificativo pratica: _____ in data _____

per gli interventi di seguito indicati:

COMUNICA CHE

dal giorno/mese/anno ___/___/___

al giorno/mese/anno ___/___/___

presso (via, piazza, località) _____ del Comune di Sommacampagna (VR),

saranno presenti le lavorazioni e le attività del cantiere sopra nominato.

DICHIARA

- di aver visionato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale;
 - di aver esaminato il Piano di classificazione acustica comunale;
 - che **saranno rispettate le prescrizioni** di limiti ed orari indicate all'art. 7 comma 3 del Regolamento;
 - di essere disponibile, qualora pervenissero lamentele o segnalazioni di disturbo ovvero su indicazione di opportunità da parte del Comune, a realizzare **senza ritardo** adeguate **verifiche fonometriche** secondo le
-

indicazioni riportate all'art. 7 comma 3 del sopracitato Regolamento e di essere disponibile ad intervenire per sanare eventuali irregolarità anche con interventi diretti a mitigare gli impatti rilevati.

COMUNICA INFINE

il nominativo del *Referente per il rumore* ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento comunale:

nome/cognome: _____ / _____

num. tel. mobile: _____

qualifica di tecnico competente in acustica:

si

no

luogo: _____ data: _____

firma: _____

firma del Responsabile per il rumore : _____

Allegato 3 - Articolo 8 comma 2 del Regolamento

Dichiarazione di regolare esecuzione delle opere inerenti alle caratteristiche di isolamento acustico ai sensi del DPCM
05.12.1997

Comune di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 Sommacampagna (VR)
PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Il sottoscritto: _____ codice fiscale: _____

nato a: _____ il giorno: _____

residente nel comune di: _____ provincia di: _____

in via/piazza/località: _____

num. telefonico: _____

indirizzo email: _____

indirizzo pec: _____

in qualità di direttore dei lavori per la realizzazione delle opere:

- identificativo pratica: _____ in data _____
- permesso di costruire n: _____
- segnalazione/denuncia di inizio attività: _____

relativamente all'immobile:

in via/piazza/località: _____

con riferimento catastale: foglio _____ mappale _____

CONSAPEVOLE

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci e disposto a sanare eventuali irregolarità o omissioni ai sensi della normativa vigente.

DICHIARA

che la realizzazione e gli interventi inerenti all'acustica passiva dell'edificio di cui al DPCM 05.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati **eseguiti a regola d'arte** ed in **conformità alle indicazioni di progetto** per quanto attiene la **protezione acustica dell'edificio**, delle parti di esso e della **rumorosità prodotta dagli impianti**.

luogo: _____ data: _____

firma del direttore dei lavori: _____

NOTA BENE

Alla presente dichiarazione deve essere **allegata copia di un documento di identità** in corso di validità del soggetto che ha posto la firma autografa.

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Allegato

4 - Esposto per inquinamento acustico

Ai sensi della Legge n. 447/95 e decreti attuativi collegati

Comune di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 Sommacampagna (VR)
PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Esposto per inquinamento acustico

Il sottoscritto: _____ codice fiscale: _____

nato a: _____ il giorno: _____

residente nel comune di: _____ provincia di: _____

in via/piazza/località: _____

num. telefonico: _____

indirizzo email: _____

lamenta le condizioni di rumorosità subita a causa della sorgente di seguito indicata (indicare uno o più riferimenti):

- traffico stradale
 - traffico ferroviario
 - lavorazioni o sorgenti di cantiere:
 - cantiere edile
 - cantiere stradale
 - cantiere ferroviario
 - attività economica:
 - industriale/artigianale/agricola
 - commerciale/pubblico esercizio
 - sportiva/ricreativa
 - servizi, depositi, aree esterne, rimesse automezzi
 - altro
-

ubicata in via/località: _____ **e fornisce** la seguente breve sintesi delle condizioni di disturbo:

riconducibili a:

- impianti tecnologici (trattamento aria, condizionatori, etc...)
- macchine, attrezzature o apparecchiature
- lavorazioni manuali e con attrezzi portatili
- movimentazione materiali
- transito mezzi
- diffusione musicale
- rumori di avventori (vociare schiamazzi)
- attività sportive/ricreative
- altro

e dichiara che il lamentato disturbo è percepito:

(nelle situazioni non definibili lasciare libero il campo)

- sul periodo diurno e notturno
- solo sul periodo diurno 06.00 - 22.00:
 - orario di massimo disturbo dalle ore ___ alle ore ___
- solo sul periodo notturno 22.00 - 06.00:
 - orario di massimo disturbo dalle ore ___ alle ore ___
- nei giorni della settimana: _____
- specialmente nella stagione:
 - estiva
 - autunnale
 - invernale
 - primaverile
- e riguarda sorgente/i con emissioni:
 - intermittenti o cicliche
 - casuali o variabili
 - temporanee

dichiara inoltre che la sorgente di rumore rispetto alla abitazione:

- è posta all'esterno dell'edificio a circa ___ metri di distanza
- è posta all'interno dello stesso edificio
- altro

il sottoscritto **dichiara inoltre:**

- di aver preso contatto con la parte disturbante:

- per segnalare verbalmente il disturbo
- per segnalare il disturbo con lettera
- per segnalare il disturbo con raccomandata a/r
- per segnalare il disturbo tramite comunicazione legale
- di non aver preso contatti con la parte disturbante

dichiara infine:

- di essere consapevole** che il Comune potrebbe sostenere dei costi per le verifiche e gli accertamenti fonometrici così come indicato all'art. 9 del Regolamento comunale di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale;
- di essere consapevole** del fatto che, nel caso in cui le sopraindicate verifiche e accertamenti dimostrassero la piena conformità ai limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, potrà essere chiamato a contribuire in tutto o in parte ai costi sostenuti dal Comune così come previsto all'art. 9 comma 3 del sopracitato Regolamento comunale

luogo: _____ data: _____

firma dell'esponente: _____

NOTA BENE

Al presente modulo deve essere **allegata copia di un documento di identità** in corso di validità del soggetto che ha posto la firma autografa.

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
